



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

Venezia Mestre, 10/01/2020
Prot.n.2020/313/DR-VE

Provvedimento di esclusione dalla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale, da restituire in modalità BIM, su beni di proprietà dello Stato ubicati nella Regione Veneto – Lotto 3 CIG 7720795995 – Lotto 4 CIG 7720797B3B.

CUP G19D18000040001

CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determina Direttoriale n. 85 del 30/01/2019 del Direttore dell'Agenzia del Demanio, e in forza della Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27.08.2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30.08.2019,

PREMESSO CHE

- con determinazione prot. n. 2018/1886RI/DR-VE del 05/12/2018 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale, da restituire in modalità BIM, su beni di proprietà dello Stato ubicati nella Regione Veneto suddivisa in cinque lotti;
- il bando di gara relativo alla procedura selettiva in questione è stato trasmesso in GUUE in data 11/12/2018, pubblicato sulla GURI – V serie speciale Contratti Pubblici n. 147 del 17/12/2018, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D. lgs. 50/2016 indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 28/02/2019 ore 12:00;



- l'Operatore Economico RT costituendo con mandataria Bolina Ingegneria s.r.l. ha partecipato ai lotti 3 e 4 nella medesima configurazione indicando per entrambi i lotti la seguente terna di subappaltatori:
 - 1 - Studio Sperimentale Stradale;
 - 2 - Elletipi Srl;
 - 3 - CMG Testing Srl;
- con provvedimento prot. n. 2019/2065RI/DR-VE del 07/11/2019 è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in suo favore dei lotti 3 e 4:

LOTTO	OPERATORE ECONOMICO	VALORE DI AGGIUDICAZIONE
3	<p>Bolina Ingegneria Srl, avente sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via del Gazzato, n. 20 – C.F. e P.I. 03810890289, mandataria di un costituendo RT con DFP Engineering Srl, con sede a Napoli (NA), Via Galileo Ferraris, n. 66/C – C.F. e P.I. IVA 06805981211, con le mandanti Dottor Geologo Antonio Massimiliano Laudiero, con studio professionale in Acerra (NA), Via Taranto, n. 6 – C.F. LDRNNM69R05A064R e P.I. 05443391213, Ing. Paolo Bisogni, con studio professionale in Roma (RM), Via F.lli Ruspoli, n. 12 – C.F. BSGPLA56T16H282W e Partita IVA 06063901000 e Ing. Gian Paolo Bottan, con studio professionale in Vinovo (TO), Via Gavuzzi, n. 4 – C.F. BTTGPL58T23L219F e P.I. 10848520010.</p>	<p>€ 266.374,64 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, in forza di un ribasso del 42,00% sull'importo a base di gara.</p>
4	<p>Bolina Ingegneria Srl, avente sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via del Gazzato, n. 20 – C.F. e P.I. 03810890289, mandataria di un costituendo RT con DFP Engineering Srl, con sede a Napoli (NA), Via Galileo Ferraris, n. 66/C – C.F. e P.I. IVA 06805981211, con le mandanti Dottor Geologo Antonio Massimiliano Laudiero, con studio professionale in Acerra (NA), Via Taranto, n. 6 – C.F. LDRNNM69R05A064R e P.I. 05443391213, Ing. Paolo Bisogni, con studio professionale in Roma (RM), Via F.lli Ruspoli, n. 12 – C.F. BSGPLA56T16H282W e Partita IVA 06063901000 e Ing. Gian Paolo Bottan, con studio professionale in Vinovo (TO), Via Gavuzzi, n. 4 – C.F. BTTGPL58T23L219F e P.I. 10848520010.</p>	<p>€ 148.483,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, in forza di un ribasso del 42,00% sull'importo a base di gara.</p>

- si procedeva, pertanto, ad avviare le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario ai fini dell'efficacia della predetta determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 2020/18RI/DR-VE del 09/01/2020 veniva attestata la sussistenza in capo al rappresentante legale del subappaltatore Studio Sperimentale Stradale, appartenente alla terna dei subappaltatori dichiarata dal RT costituendo con mandataria Bolina Ingegneria s.r.l., di una sentenza penale di condanna definitiva non dichiarata nel DGUE e rilevante ai fini dell'art. 80 comma 5 lett. a) e c) del D.lgs. 50/2016;
- nello specifico il citato subappaltatore, in sede di DGUE e di dichiarazione integrativa di cui all'Allegato III del Disciplinare di gara, ha espressamente attestato di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c) ed f-bis) del D.lgs. 50/2016;
- il TAR Calabria, con sentenze n. 1835, 1836 e 1837 depositate il 04/11/2019, ha rigettato il ricorso proposto da altro operatore economico partecipante ad una procedura di gara indetta dalla Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio avverso il provvedimento di esclusione dalla stessa disposto in ragione della riscontrata sussistenza di condanne penali non dichiarate da un subappaltatore facente parte della terna dei subappaltatori indicata nella documentazione di gara;
- il TAR Calabria con le predette sentenze ha statuito che *"in termini generali, va rammentato che la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) D.Lgs. n. 50 del 2016, e dunque l'esclusione automatica dalla gara del concorrente per avere prodotto dichiarazioni non veritiere. In tal caso, non vi è valutazione discrezionale dell'amministrazione, ma suo obbligo di espellere l'impresa; la mendacia o la reticenza violano, infatti, principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell'aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante e sono ritenute non tollerabili direttamente dal legislatore. L'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di talché deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 591); anche le violazioni di legge risalenti debbono quindi essere dichiarate, per poi essere valutate dall'amministrazione nella loro rilevanza anche in ragione della loro risalenza temporale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192). Peraltro, la condanna rilevante in quanto espressione di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 è quella relativa a qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo (cfr. Cons. Stato, III, 5 settembre 2017, n. 4192)...."*;
- tale orientamento è stato da ultimo avallato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza del 12 novembre 2019, n. 7749 ha affermato che *"domina infatti il dovere di fedele redazione e presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 D.Lgs. n. 50 del 2016, perché - in specificazione normativa dell'immanente principio di buona fede nelle trattative contrattuali - è l'amministrazione e non l'interessato a vagliare la sua meritevolezza e affidabilità in base ai precedenti penali. Si richiama il l'orientamento consolidato sull'art. 80, comma 5, lett. c) ai fini del giudizio di affidabilità del concorrente (ex multis, Cons. Stato, V, 12 marzo 2019 n. 1644; IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; V, 27 luglio 2016, n. 3402; III, 28 settembre 2016, n. 4019; V, 2 dicembre 2015, n. 5451) per cui nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un*

appalto, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali riportate (salvo che sia intervenuta la riabilitazione), pur se attinenti a reati diversi da quelli contemplati dall'art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50 del 2016, è ragione di possibile esclusione dalla gara, perché rappresenta per la stazione appaltante un serio impedimento per vagliarne la gravità. Segue da questa considerazione di ordine generale che l'inserimento della lett. f-bis) all'art. 80, comma 5 vale essenzialmente quale espressa conferma in via specifica di un principio comunque immanente nell'ordinamento dei contratti pubblici. È invero contro la ratio di tutela della buona fede e l'equilibrio nella formazione del contratto che l'individuazione e selezione di condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale, oggetto di condanna penale, possa essere rimessa all'unilaterale e autonoma valutazione dello stesso dichiarante, di fatto così ostacolando la stazione appaltante nel valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità professionale dell'interessato”;


- la norma di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) è chiara nel disporre l'esclusione del concorrente in caso in cui esso presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, anche se riferite ai subappaltatori;
- l'art. 9 del Disciplinare di gara prevede che “i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara”;
- la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria sentenza cit.) ha confermato che “non appare decisivo che nella terna dei subappaltatori ve ne siano indicati alcuni cui non si riferisce la causa di esclusione rilevata dall'amministrazione. Infatti, inserire nella terna di subappaltatori, oltre a quello che ha commesso la violazione, altri due operatori economici irreprensibili non è sufficiente per ridurre la responsabilità dell'offerente. Se si ammettesse tale prassi, si rischierebbe di favorire la frode consistente nel designare un subappaltatore che ha commesso una violazione (...), i cui servizi saranno richiesti qualora non venga rilevata la sua situazione irregolare, più altri due che appaiono come meri accompagnatori”;
- inoltre ai fini dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici non assumono rilievo solo le condanne dichiarate estinte o i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione;
- le Linee Guida ANAC n. 6 al punto 4.2 prevedono che “la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice.”
- nell'ambito della presente procedura l'obbligatoria indicazione della terna e l'applicazione della relativa disciplina è riferita ai lotti sopra soglia e dunque anche ai Lotti 3 e 4 in oggetto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,


DETERMINA

- di escludere, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016 il Concorrente RTP costituendo con capogruppo mandataria **Bolina Ingegneria Srl**, avente sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via del Gazzato, n. 20 – C.F. e P.I. 03810890289, mandataria di un costituendo RT con **DFP Engineering Srl**, con sede a Napoli (NA), Via Galileo Ferraris, n. 66/C – C.F. e P.I. IVA 06805981211, con le mandanti **Dottor Geologo Antonio Massimiliano Laudiero**, con studio professionale in Acerra (NA), Via Taranto, n. 6 – C.F. LDRNNM69R05A064R e P.I. 05443391213, **Ing. Paolo Bisogni**, con studio professionale in Roma (RM), Via F.lli Ruspoli, n. 12 – C.F. BSGPLA56T16H282W e Partita IVA 06063901000 e **Ing. Gian Paolo Bottan**, con studio professionale in Vinovo (TO), Via Gavuzzi, n. 4 – C.F. BTTGPL58T23L219F e P.I. 10848520010. dai Lotti 3 e 4 della gara in oggetto;
- di demandare al RUP per i conseguenti adempimenti connessi alla presente esclusione con particolare riferimento all'aggiornamento delle graduatorie di cui alle proposte di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 e alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento di esclusione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 lett. b);
- di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede di Venezia - Mestre della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio, ubicata in via Borgo Pezzana n.1, secondo le modalità di legge.

Il Direttore
Edoardo Maggini



Il R.U.P.
Ing. Marica Cestaro



Referenti dell'istruttoria
Fabio Spirio
fabio.spirio@agenziademanio.it
Tel. 041 2381835
Lucia Trevisan
lucia.trevisan@agenziademanio.it
Tel. 041 2381846